



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Tel 0183 36313 - Fax 0183 36315
e-mail: comunepievediteco@uno.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5

Pieve di Teco, 28/03/2019

OGGETTO: Conferma dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno di imposta 2019.-

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il **ventotto** del mese di **Marzo** ore **18,15** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

	CARICA	Pr.	As.
ALESSANDRI Alessandro	Sindaco	P	
ZUNINO Rosanna	Vicesindaco	P	
AICARDI Massimo		P	
BURLINI Gabriele		P	
DELL'ERBA Nicola		P	
FERRARI Walter		P	
GERINO Danilo		P	
PATRONE Luca		P	
BRUNENGO Renzo	Capogruppo Minoranza	P	
ROGGERO Franco			A
MOLINARI Camilla		P	
		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Antonio Fausto Angeloni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro ALESSANDRI** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

OGGETTO: Conferma dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale Irpef per l'anno di imposta 2019.

ILCONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco-Presidente

PREMESSO:

che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

che il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (ad. 1, comma 3);
- che l'art. 54 del D. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall'art. 6 del D. Leg.vo 23.3.1998, n. 56 ha stabilito Che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16 " Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Aprile 2012, n. 44, sono abrogati l'articolo 77- bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 Agosto 2008, n. 133, e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi degli enti locali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1197, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ai sensi del quale "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 7 Dicembre 2018 (GU Serie Generale n° 292 del 17/12/2018), a mente del quale "il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 Febbraio 2019 ed il decreto del 25/01/2019 di ulteriore differimento del termine dal 28/02/2019 al 31/03/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N° 32 del 26/02/2019 ad oggetto: "Conferma dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2019. Proposta al Consiglio Comunale"

VISTO il parere tecnico - contabile espresso dai Responsabili dei Servizi ex art. 49 comma 1 TUEL D. leg.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale;

Con voti

DELIBERA

1. Di approvare richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale irpef anno 2018 anche per l'anno 2019 nella misura dello 0,8 % (**zerovirgolaottopercento**);
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. Di dichiarare con separata unanime e favorevole votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 40 comma, del D. leg.vo 267/2000.-

4. Di dichiarare con voti otto favorevoli espressi dagli otto Consiglieri votanti, essendo dieci i presenti e due gli astenuti (Brunengo e Molinari), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 40 comma, del D. leg.vo 267/2000.-

Delib.n° 5 del 28/03/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Geom. Alessandro ALESSANDRI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Fausto ANGELONI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco il giorno 12 3 APR 2019 per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi.

PIEVE DI TECO 12 3 APR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2019

Trasmessa al responsabile del Servizio in data _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Fausto ANGELONI

DOTT.SSA ROBERTA RAMOINO